



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 15/09/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 settembre 2011, n. 230**

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica della potenza elettrica di 2 MW da realizzarsi nel Comune di Palo del Colle (BA) in località "Torre del Tuono". Società: FOTOSTAR 5 S.r.l. con sede legale in via M. Schipa, 100 - 80122 Napoli - P. IVA e C.F. 06364721214.

Il giorno 1 settembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Fotostar 5 S.r.l., avente sede legale in Napoli (NA), via Michelangelo Schipa n.100 - P.IVA e C.F. 06364721214, con nota prot. n.11298 del 21/10/2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 2 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Palo del Colle (BA) in località "Torre del Tuono";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 2 MW da realizzarsi nel Comune di Palo del Colle (BA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 e della L.R. n.13/2010;
- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.564579 del 12.11.2008, comunicava alla Società la soluzione tecnica minima generale per la connessione elettrica che prevedeva l'allacciamento alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV mediante costruzione di cabina di consegna, connessa alla LINEA MT Biancolillo (DP0622052) alimentata dallo smistamento Quasano, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa; tale soluzione veniva accettata dalla Società in data 3/12/2008;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria - Industria Energetica, con nota prot. AOO\_159 n.3948 del 15.03.2010, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società proponente, in data 9.04.2010, depositava presso la Regione Puglia - Ufficio Energia la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi; con nota acquisita al prot. n.9958 del 25/06/2010, la Società Fotostar 5 S.r.l. inoltrava ulteriore documentazione integrativa, al fine di completare la fase istruttoria;
- la Società, con nota prot. n.10479 del 05/07/2010, comunicava lo spostamento della cabina di consegna con relativo elaborato tecnico vidimato da ENEL Distribuzione S.p.A. in data 26/04/2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO\_159 n.12237 dell' 11.08.2010, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Fotostar 5 S.r.l., con nota depositata in data 25/08/2010 (prot. AOO\_159 n.12706 del 31/08/2010), dichiarava ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.445/2000 di aver trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia conforme del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO\_159 n.13938 del 29.09.2010, convocava la

riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12 ottobre 2010;

- la Società Fotostar 5 S.r.l., in data 3/05/2010, presentava istanza per l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. presso la Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, ai sensi della L.R. n.11/2001 e del D.Lgs. n.152/2006;

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comune di Palo del Colle, con modulo parere del 12/10/2010, esprime parere favorevole a condizione che venga asservita una superficie doppia di quella destinata alla collocazione delle apparecchiature, da destinarsi ad uso agricolo (art.40 N.T.A.). Si precisa che questo ente non è dotato di commissione paesaggistica e che il progetto è conforme alle norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Si fa presente che la condizione prevista nel parere dell'Amministrazione comunale derivante dall'art.3 della L.R. n.31/2008, peraltro abrogato per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n.119 del 26/03/2010, esula dalle competenze del Comune. Il parere dello stesso s'intende acquisito favorevolmente anche alla luce dell'Atto di Impegno sottoscritto da detta Amministrazione in data 16/05/2011;

- Comune di Toritto, nota prot. n.1041 del 24/01/2011, esprime parere favorevole all'esecuzione degli interventi in agro di Toritto, sia con riferimento allo scavo sulle aree di proprietà comunale che, sotto il profilo urbanistico, con riferimento agli artt. 112, 113 e 120 del Regio Decreto n. 1775 dell' 11/12/1933 ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 25 del 09/10/2008.

Con riferimento ai lavori di scavo dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- i lavori, compresi quelli di ripristino, siano eseguiti a perfetta regola d'arte, non siano danneggiate opere di proprietà comunale ed i sottoservizi di proprietà di altri Enti. Questa Amministrazione si intende sollevata da qualunque danno provocato a cose o a persone, riveniente dalla esecuzione delle opere;
- dovrà essere risarcito qualunque eventuale danno arrecato ai beni di proprietà comunale ed il Comune potrà richiedere in qualunque momento, successivo alla esecuzione dei lavori, opere di ripristino della sede stradale rese necessarie da cedimenti o deterioramenti in corrispondenza degli scavi;
- siano rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 "testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- il titolare dell'Autorizzazione dovrà procedere all'eventuale versamento della tassa di occupazione del sottosuolo pubblico con le modalità previste dai regolamenti comunali vigenti;
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, con Determinazione Dirigenziale n.3337 dell'1/10/2010, ritiene di escludere dalla procedura di V.I.A. l'intervento con le seguenti prescrizioni:
  - nelle successive fasi della progettazione venga predisposta una relazione sul rischio archeologico nell'area oggetto di intervento
  - venga acquisita la autorizzazione all'espianto degli alberi di ulivo. A parziale compensazione dell'espianto sia prevista la piantumazione di un congruo numero di alberi di ulivo (pari all'incirca a quelli espantati) nelle aree che, a norma delle NTA del PUG, saranno asservite ad uso agricolo ovvero in altre aree limitrofe individuate dal proponente;

Resta inteso che il proponente dovrà acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni/approvazioni eventualmente necessarie.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, nota prot. n.54241 del 12/10/2010, rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

- ENAC, con nota prot. n.116775 del 5/10/2010, considerato che:

- l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli

aeroporti ENAC (cap.3);

- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

- non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

Si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione della suddetta opera;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto, nota prot. n.42757 del 15/09/2010, rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell' impianto fotovoltaico e delle ulteriori opere connesse indicati in argomento;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia, nota prot. n.9099 del 1/10/2010, considerato che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., si fa presente che la questione esula dalle competenze di questo Ufficio;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, nota prot. n.14983 del 12/10/2010, comunica quanto segue:

- considerato che l'area interessata dai lavori in progetto non è sottoposta a vincolo;

- considerato che nella zona non risulta si siano verificati in passato rinvenimenti;

- considerato che nel corso delle ricognizioni effettuate nel sito non è stata rilevata la presenza di resti archeologici;

non ravvisa motivi ostativi l'esecuzione delle opere in progetto.

Si fa presente che, ai sensi dell' art. 90 del D.Lgs. a 42/2004, qualora durante gli scavi per la posa in opera dell'impianto e del cavidotto in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile dell'esecuzione di tali lavori è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di sua competenza.

Si chiede di conoscere la data di inizio dei lavori con congruo anticipo per effettuare gli opportuni controlli in corso d'opera. Per quanto di stretta competenza. pertanto, questo Ufficio ritiene che non vi siano impedimenti alla realizzazione del progetto. Tuttavia, considerato anche che la "carta del rischio" è pervenuta priva di qualsiasi esame relativo al tracciato del cavidotto, il parere della scrivente viene subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- tutte le opere di scavo in progetto, in particolare per il cavidotto, dovranno svolgersi alla presenza continua di archeologo di comprovata esperienza e di idonea formazione, il cui curriculum sarà sottoposto al vaglio della scrivente;

- rimane inteso che in presenza di rinvenimenti di interesse archeologico. saranno adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D.Lgs. 42/2004. compresi gli accertamenti tecnici, tramite scavo archeologico stratigrafico, di competenza della scrivente;

- per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico della Soprintendenza. la data di inizio dei lavori - al fine di poter programmare le attività di competenza - sarà comunicata alla scrivente con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi unitamente agli estremi dell'archeologo incaricato della sorveglianza il quale prenderà immediato contatto con il funzionario responsabile, per questa Amministrazione, delle attività di tutela sul territorio di Guagnano e Campi Salentina;

- al termine dei lavori sarà trasmesso a questo Ufficio, a cura dell'archeologo addetto alla sorveglianza, un dettagliato rapporto sull'intervento, comprensivo della eventuale documentazione archeologica;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n.13637 del 12/10/2010, conferma il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private, rilasciato in data 2/03/2009 e

ribadisce che il nulla osta provvisorio viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Fotostar 5 S.r.l. in data 28/10/2009 e registrato a NAPOLI senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto - Ufficio Prevenzione Incendi, nota prot. n.26300 del 11/10/2010, rende noto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, nota prot. n.8059 del 6/10/2010, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima alle seguenti condizioni:

- nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la Società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33. art. 120;

- in fase di realizzazione dell'opera, la Società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959 n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG, nota prot. n.90040 del 12/10/2010, esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto con il progetto inviato dalla Fotostar 5 S.r.l.. Si comunica, ad ogni buon fine, che il prescritto parere di questo Ufficio, ai sensi degli artt.83 e 93 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si comunica, da ultimo, che:

- nel caso l'intervento, proposto per quanto in oggetto indicato, dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio Tecnico del comune interessato dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'Art. 89 del richiamato D.P.R. n. 380/01;

- nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto Committente dovrà richiedere Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 Artt. 93,96,97,98;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n.87681 del 5/10/2010, non esprime parere in quanto manca l'intero progetto espropriativo relativo alle opere di connessione eventualmente da realizzare su immobili di proprietà privata;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, con nota prot. n.96413 del 13/10/2010, si fa presente che la proposta progettuale di che trattasi non rientra nella sfera di competenza di questo Ufficio.

Infatti dagli atti progettuali inviati si evince che l'opera di cui all'oggetto andrà a determinare un'attività di tipo industriale e non un'attività agricola.

L'impianto sarà realizzato su terreni sui quali sono presenti per la maggior parte alberi di mandorlo, coltura non sottoposta a tutela o protezione, e alcune piante di olivo, coltura sottoposta a tutela o protezione e che, in caso di rimozione e/o estirpazione delle stesse piante, va richiesta regolare autorizzazione a questo Ufficio ai sensi della L. n°144/51 o in caso di presenza di piante di olivo monumentali, alla Commissione Tecnica per la tutela degli alberi monumentali istituita ai sensi della L.R. n. 14 del 04/06/2007.

Per la stessa coltura non esistono vincoli derivanti dall'inserimento in progetti e programmi di sviluppo aziendali finanziati con fondi pubblici.

La stessa coltura è interessata al percepimento del premio unico aziendale e per l'avvenuta variazione dei titoli la ditta proprietaria del suolo dovrà darne comunicazione agli organismi competenti.

Pertanto, per quanto sopra e nelle more della definizione dei criteri di salvaguardia del suolo agricolo all'interno di strumenti regionali normativi e regolamentari (quali la salvaguardia di suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività, valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, la tutela del patrimonio colturale e del paesaggio rurale), questo Ufficio ritiene di non essere nelle condizioni di esprimere alcun parere.

Si fa presente che la Società Fotostar 5 S.r.l., in data 20/10/2010, depositava presso la Regione Puglia - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari dichiarazione del proprietario dei terreni oggetto dell'intervento attestante l'assenza di finanziamenti da fondi pubblici e la rinuncia al premio unico aziendale da formalizzarsi solo all'atto dell'effettivo espianto degli ulivi interessati da detto premio, previo rilascio dell'Autorizzazione all'estirpazione da parte del suddetto Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari; pertanto, si ritiene ottemperata la prescrizione formulata dallo stesso Ente;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste sez. Taranto, nota prot. n.22798 del 12/10/2010, comunica che la zona oggetto dell'intervento non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/23. Pertanto non necessita di alcun parere da parte dello scrivente Servizio. Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo i muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Servizio, così come previsto dal regolamento regionale n.10 del 30/06/2009 "Tagli boschivi";

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Tutela delle Acque, nota prot. n.2870 del 12/10/2010, l'intervento prevede opere strutturali e di connessione che interessano terreni ricadenti nel foglio di mappa catastale 66 del comune di Palo del Colle, non assoggettati a nessun vincolo d'uso. Pertanto si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera in questione.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n.8334 del 9/12/2010, ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Centrale fotovoltaica: sia prevista la realizzazione delle "cabine di sottocampo" (n°2 cabine), della cabina di consegna e della cabina di smistamento con strutture in pietra a secco, così come indicato a titolo puramente esemplificativo nelle Morfotipologie rurali e nelle "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali" contenute nella Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvata con DGR n°1 dell'11/01/2010, in modo da rendere maggiormente compatibile l'inserimento dei predetti manufatti con il paesaggio rurale circostante.

- Cavidotti: si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.

In tutti i casi, si prescrive inoltre di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m, costituita da muretti a secco e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino;

- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, nota prot. n.4647 del 12/10/2010, si fa rilevare che non risultano nella località indicata fg. 66 part. 5-108-109-110, denominata "Torre del Tuono", opere irrigue gestite da questo Consorzio. Pertanto, si rende parere favorevole;

- Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota prot. n.96398 del 27/07/2010, comunica che non risultano interferenze della linea elettrica con condotte di pertinenza di questa Società. Pertanto, sulla base di questa rilevazione, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;

- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n.15408 del 16/12/2010, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 2,024 MW, da realizzare nel

comune di Palo del Colle in località "Torre del Tuono", siano compatibili con le previsioni del PAI approvato. Si consiglia che:

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- ASL BA - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nota prot. n.2196 dell'11/10/2010, esprime parere igienico sanitario favorevole a condizione che:
  - l'accesso al sito e l'area parcheggio siano impermeabilizzate e le acque meteoriche da esse rinvenienti prima dell'immissione sul suolo siano sottoposte a un trattamento di grigliatura e dissabbiatura;
  - nel caso di contaminazione del suolo da parte di liquidi pericolosi siano poste in essere le procedure di natura tecnica e organizzativa di messa in sicurezza e bonifica secondo le disposizioni previste dalla normativa di settore (D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.);
  - Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n.17344 dell'8/10/2010, tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona ove non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici concedo il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unicamente ai fini della gestione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08) comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.4467 del 5 aprile 2011, la conclusione del procedimento;

- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. n.24279 dell'11/05/2011, successivamente al parere già rilasciato con nota prot. n.48084 del 12/10/2010 e riscontrato dalla Società proponente, prescrive "che venga prodotta una documentazione progettuale unica corredata delle date di emissione di tutti gli elaborati, oltre che delle firme dei tecnici incaricati e di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Tale documentazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. integrare gli elaborati della documentazione di progetto con le modifiche correttive indicate, nella nota acquisita al protocollo del Servizio con n. 54038/A del 11/11/2010;
2. riportare la verifica puntuale al Regolamento comunitario (CE) n. 842/2006, regolamento sugli F-gas;
3. per ogni sostanza pericolosa che potrà essere utilizzata nel processo industriale dovrà essere elaborata la relativa scheda di sicurezza;
4. di ottemperare alle integrazioni progettuali, relativi alla realizzazione del sistema di illuminazione esterno, come sopra riportati;
5. di elaborare una nuova relazione sulla previsione di impatto acustico, tale da rispondere a criteri di progettazione per l'inserimento della proposta in oggetto, come sopra esposto.

Alla luce di quanto esposto, viste le integrazioni trasmesse dalla ditta proponente, per quanto di competenza di ARPA Puglia, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rilascia una valutazione tecnica ambientale favorevole con prescrizioni alla richiesta di Autorizzazione Unica di cui in oggetto";

- in data 16 maggio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Fotostar 5 S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla D.G.R. n.35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 15 giugno 2011 ha provveduto alla

registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n.12915 e della Convenzione al repertorio n.12916;

Rilevato che:

- la Società proponente, con nota del 18/11/2010, depositava presso l'Ufficio Energia il piano particellare di esproprio, al fine di attivare la procedura espropriativa, ai sensi della L.R. n.3/2005 e del D.P.R. n.327/2001;
- la Società Fotostar 5 S.r.l. trasmetteva, con nota del 16/05/2011, dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico nonché dell'elettrodotto interrato che attraversa i Comuni di Palo del Colle (BA) e Toritto (BA); pertanto la procedura espropriativa ed il relativo parere dall'Ufficio Espropri della Regione Puglia non risultano necessari;
- con nota acquisita al prot. n.9226 del 19/07/2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità come previsto dall'allegato 3 del RR 24/2010;
- con nota acquisita al prot. n.9311 del 20/07/2011 la Società proponente trasmetteva dichiarazione asseverata da tecnico competente attestante che l'area di impianto non ricade all'interno del buffer di 1 Km dall'area edificabile urbana dei comuni interessati secondo quanto disposto dall'allegato 3 del R.R. n.24/2010;
- tutti i pareri ambientali sono pervenuti in data antecedente al 31/12/2010 ad eccezione del parere del Comune di Toritto del 24/01/2011 in merito al cavidotto elettrico e di quello dell'Arpa Puglia - DAP di Bari, che non rappresentano pareri ambientali prescritti; pertanto, il procedimento in oggetto rientra nelle disposizioni transitorie di cui all'art.5 c.1 del R.R. n.24/2010 ed il par. 7.2 della D.G.R. n.3029 del 2010 ed è, di conseguenza, escluso dall'applicazione di suddette normative.

Considerato che:

- essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. n.387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, dopo aver acquisito i pareri rilasciati dagli Enti competenti, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 2 MW, ubicato nel Comune di Palo del Colle (BA), in località "Torre del Tuono";

e delle seguenti opere connesse:

„ cavidotto interrato MT a 20 KV per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina di consegna;

„ cabina di consegna per il collegamento in entra-esce dalla LINEA MT "Biancolillo".

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 230 dell'1 settembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale pari a 2 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Palo del



Colle (BA) in località "Torre del Tuono".

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 e s.m.i.;

Visto la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010.

## DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Fotostar 5 S.r.l., con sede legale in via M. Schipa, 100 - Napoli - P.IVA e C.F. 06364721214, dell'Autorizzazione Unica di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e della D.G.R. n. 35/2007, per la costruzione ed esercizio di:

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### Art. 4)

La Società Fotostar 5 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita: "per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto, sono dichiarate di pubblica utilità, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con la D.G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. n. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare, a propria cura e spese, la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001 e s.m.i. (D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art.6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

La presente determinazione, unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Palo del Colle (BA), sarà notificata, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Art. 12)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---